

SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

IL RESPONSABILE

**PAOLA BISSI**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Al coordinatore ANVA Confesercenti Emilia Romagna  
dr. Enrico Ferrari[enrico.ferrari@confesercenti.org](mailto:enrico.ferrari@confesercenti.org)Al coordinatore FIVA Confcommercio Emilia Romagna  
dr. Antonio Gurrieri[agurrieri@confcommercio-er.it](mailto:agurrieri@confcommercio-er.it)

Oggetto: commercio su aree pubbliche. Risposta a quesito inerente alle modalità di riassegnazione dei posteggi alla scadenza della relativa concessione pluriennale.

Con riferimento alla vostra nota del 15 ottobre 2019, inviata a questi uffici a mezzo e-mail e acquisita agli atti con prot. n. PG/2019/767002, si rileva che il documento allegato, a firma della Responsabile dello SUAP – Commercio e Progetti d'Impresa dell'Unione Reno Galliera, fa riferimento ad una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed alla relativa concessione di posteggio rilasciate in data 24 ottobre 2001 e in scadenza ordinaria nel 2021.

Fermo restando che il presente Servizio non è a conoscenza delle risultanze delle singole procedure selettive svolte negli anni 2016-2017 in attuazione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (rif. d.g.r. 1552/2016), in quanto di competenza dei Comuni, il posteggio relativo a tali titoli, in base alla data di rilascio degli stessi, non dovrebbe essere stato oggetto delle citate procedure di riassegnazione. Ipotesi che parrebbe confermata dal fatto che ne viene indicata la scadenza ordinaria nel 2021, coerente con due susseguenti rinnovi decennali, secondo la disciplina allora vigente.

Per tali motivi non si ravvisa che con la nota oggetto di segnalazione venga messa in discussione la validità delle procedure selettive svolte, per la quale, in ogni caso, si richiama quanto già precisato con circolare di questo Servizio PG/2018/247445 emanata in relazione all'art. 1, commi 1180 e 1181, della l. 205/2017 ed alla risoluzione MiSE n. 87935 del 7 marzo 2018, tenuto conto che l'intervento normativo operato dal legislatore nazionale con la l. 145/2018 non fa alcun riferimento alle procedure selettive di riassegnazione già concluse. Va rammentato, peraltro, sempre per quanto riguarda la validità delle procedure selettive svolte dai Comuni negli anni 2016-2017, che a conferma della legittimità dell'operato di questa Regione si è pronunciato anche il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (Sezione Seconda) il quale, con sentenza n. 614/2019, ha respinto il ricorso proposto dall'Autorità

Viale Aldo Moro n. 38 Torre  
40127 BolognaTel 051.5273353  
051.5276430Mail: [comtur@regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@regione.emilia-romagna.it)  
Pec: [comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Garante della Concorrenza e del Mercato, concludendo che “appare legittimo l’operato complessivamente compiuto dalla Regione”.

Diversamente, dalla nota della Responsabile dello SUAP – Commercio e Progetti d’Impresa dell’Unione Reno Galliera si evince un’interpretazione dell’art. 1, comma 686, della L. 205/2018, in relazione alle modalità di riassegnazione dei posteggi già oggetto di concessione, che non risulta essere supportata da norme di legge o da pronunce giurisprudenziali. In tale nota, infatti, ci si esprime per l’applicabilità del rinnovo tacito dei titoli abilitativi richiamando il principio di reviviscenza di norma precedente, che tuttavia non può trovare applicazione nel caso di specie.

Infatti, secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali consolidatisi nel tempo la reviviscenza è possibile se espressamente prevista dalla legge o stabilita da un giudice, circostanze che non ricorrono nel caso di specie. Inoltre, anche qualora si propendesse per la possibilità di applicare detto istituto in via interpretativa, condizione ne è che la disposizione oggetto di reviviscenza (rinnovo tacito) sia rinvenibile in disposizione di legge nazionale o regionale previgente, ed anche detta condizione non sussiste nel caso in esame.

Per effetto di quanto stabilito all’art. 1, comma 1180, della L. 205/2017, la validità di tutte le concessioni in essere al 1° gennaio 2018 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è stata prorogata fino a tale data. Sarà cura di questa Regione, nell’esercizio delle proprie competenze, provvedere in tempo utile a definire le nuove modalità di riassegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza.

Cordiali saluti.

dr.ssa Paola Bissi

*(documento firmato digitalmente)*